

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Aggiornamento al 23-02-2024

Egregio Signore, Gentile Signora,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza. Le informazioni Le vengono ora fornite in formato elettronico, all'interno della sezione Documenti del Suo Internet banking.

In particolare, per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comuniciamo fin d'ora che è attivo il sito internet www.bancasantangelo.com.

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza. Qualora Lei intenda accedere alla comunicazione in via elettronica delle informazioni a Lei personalmente indirizzate, dovrà fornirci l'indirizzo e-mail cui destinarle.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza. Distinti saluti

Banca Popolare Sant'Angelo

Informativa pre-contrattuale

1. Premessa per il cliente

La Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il Regolamento UE 600/2014 (MIFIR), hanno modificato, a partire dal 3 gennaio 2018, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La normativa mantiene la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente.

La normativa infatti prescrive, agli art. 46,47,48,49,50 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017, che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i suoi servizi;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- gli strumenti finanziari;
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del cliente (quali prospetti informativi, fogli di trasparenza, documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari).

2. Informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi

La Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017.

A. DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione sociale: BANCA POPOLARE SANT'ANGELO Sede: Corso Vittorio Emanuele, 10 CAP/Località: 92027 LICATA

Registro delle imprese di: AGRIGENTO

Partita IVA: 00089160840

Numero REA della C.C.I.A.A. di Agrigento: 19267

Codice ISIN: IT0000082583 AZIONE BPSA

Telefono: 0922 860111 Fax: 0922 774515 Sito web: WWW.BANCASANTANGELO.COM

Posta elettronica: info@bancasantangelo.com

Direzione: Via Enrico Albanese, 94 90139 - Palermo

La Banca è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La Banca è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

B. COMUNICAZIONI

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il cliente utilizza come lingua principale quella italiana.

La Banca invia al Cliente in conformità alle previsioni del paragrafo 5 bis articolo 24 della Direttiva MIFID II, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, quali lettere, rendiconti, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione, ivi comprese le comunicazioni di trasparenza e le eventuali comunicazioni di modifica unilaterali delle condizioni contrattuali, in formato elettronico automaticamente (ovvero senza alcuna richiesta in tal senso da parte del Cliente) e tramite tecniche di comunicazione a distanza, all'interno della sezione Documenti dell'Internet banking. Su richiesta del Cliente al dettaglio, in alternativa al formato elettronico, la Banca invia al medesimo le predette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo indicato dal Cliente al momento della apertura del rapporto ovvero successivamente comunicato alla Banca. In ogni momento il Cliente al dettaglio ha facoltà di chiedere alla Banca di modificare il formato delle comunicazioni (cartaceo o elettronico); la Banca darà corso alla richiesta nei tempi tecnici necessari e fermo restando l'invio delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della scelta. Nel caso di pluralità di sottoscrittori, tutta la corrispondenza viene inviata dalla Banca ad uno solo di essi all'indirizzo da questi indicato ed è operante a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri sottoscrittori.

La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet www.bancasantangelo.com, nonché i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

B1. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI ORDINI

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

per iscritto: all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al cliente un'attestazione cartacea contenente il nome del cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Il medesimo obbligo di attestazione sussiste a carico del Consulente Finanziario nel caso di ordine conferito fuori sede.

Trading on line: il cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

C. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento:

- negoziante in conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ("collocamento e distribuzione");
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

In particolare i servizi prestati sono:

1. ricezione e trasmissione ordini;
2. collocamento e distribuzione;
3. consulenza in materia di investimenti;
4. esecuzione di ordini per conto dei clienti.

1. Ricezione e trasmissione ordini

Servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. A tal fine la Banca si avvale degli intermediari negoziatori Banca Akros e NEXI SPA. Il servizio comprende l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

2. Collocamento e distribuzione

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari e/o servizi di investimento di terzi, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra la Banca e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'attività della Banca si sostanzia nella messa a disposizione della clientela degli strumenti finanziari per i quali abbia ricevuto apposito incarico di collocamento da parte delle società emittenti o di altri intermediari all'uopo abilitati. Il servizio può comprendere anche un'attività di assistenza al Cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).

A fronte della prestazione dei servizi di collocamento la Banca riceve una remunerazione ad hoc dalle società prodotte ed al fine di assolvere gli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela, rende trasparente al Cliente il meccanismo della retrocessione degli incentivi percepiti.

3. Consulenza in materia di investimenti

L'attività di consulenza in materia di investimenti - se sottoscritta dal Cliente - si sostanzia nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, fornite per iscritto e riguardanti una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente, effettuata ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Consob n. 20307/2018 e s.m.i..

A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie individuate nell'art. 40 dello stesso Regolamento; ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell'operazione e dello strumento finanziario consigliato. La Banca è libera di svolgere o meno il servizio richiesto, motivando in caso di diniego la sua decisione.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca presso i propri sportelli, a titolo gratuito, su base non indipendente e quindi esclusivamente in connessione con i seguenti servizi di investimento / strumenti finanziari: ricezione ordini di acquisto o sottoscrizione di obbligazioni di propria emissione; sottoscrizione di azioni di propria emissione; sottoscrizione di OICR e Sicav e di polizze finanziarie assicurative emesse da società con le quali la banca ha stabilito accordi di collocamento.

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, Banca Popolare Sant'Angelo ha integrato i propri modelli al fine di considerare, tra gli altri, i fattori di sostenibilità.

In particolare, Banca Popolare Sant'Angelo

- offre una gamma di prodotti di investimento che considerano aspetti ambientali, sociali e di governo societario;
- ha aggiornato proprio il modello di consulenza al fine di recepire l'interesse verso la sostenibilità che il Cliente esprime attraverso il questionario di profilatura e le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti e dei portafogli.

Le informazioni che concorrono alla definizione del modello e che costituiscono quindi i principali elementi alla base del nuovo controllo applicato ai portafogli della Clientela in ambito sostenibilità sono rappresentate da:

1. le preferenze di sostenibilità del Cliente, raccolte nel Questionario di profilatura MiFID, volta a verificare l'eventuale interesse ad investire in strumenti che considerano i fattori ESG;
2. l'utilizzo di rating ESG assegnato ai prodotti, fornito dal provider specializzato, che esprime l'attenzione alla sostenibilità di ciascun prodotto. Tramite i due elementi sopra rappresentati, Banca Popolare Sant'Angelo considera a livello di portafoglio gli impatti in termini di sostenibilità delle operazioni oggetto di raccomandazione e la coerenza del portafoglio rispetto alle preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente.

La verifica relativa alla sostenibilità si aggiunge agli altri ambiti di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni raccomandate, consentendo al Cliente di arricchire il proprio portafoglio anche dal punto di vista ESG e favorendo investimenti che considerano la salvaguardia ambientale, il rispetto dei temi sociali e le buone prassi di governance.

4. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

L'attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti svolta dalla Banca si sostanzia nella conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione (c.d. mercato primario).

La Banca è inoltre autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi accessori:

1. Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, ne cura il rinnovo e provvede all'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

2. Locazione di cassette di sicurezza

Consiste in un contratto di locazione mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la Banca stessa garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il Cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite.

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it (sito internet www.bancaditalia.it).

AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: D000109153.

L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187

Roma, Tel. 06/421331 scrivi@ivass.it.

D. OPERATIVITA' TRAMITE CONSULENTI FINANZIARI

Per l'offerta fuori sede di servizi e attività di investimento nonché di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta o promuove o colloca il servizio o l'attività di investimento, la Banca può avvalersi di consulenti finanziari.

E. RENDICONTAZIONE

La Banca fornisce all'investitore a rendiconto dell'attività svolta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, la Banca fornisce prontamente al cliente, con le modalità previste al paragrafo 2.B "COMUNICAZIONI", al più tardi il primo giorno lavorativo successivo seguente all'esecuzione, le informazioni essenziali previste la normativa vigente riguardanti l'esecuzione dell'ordine. Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando la conferma di esecuzione viene inviata al cliente direttamente dall'emittente o dall'offerente di strumenti finanziari o di servizi e attività di investimento (es.: collocamento di quote di OICR).

Quando l'ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.

Obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni con passività potenziali

La Banca che detiene un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione di cui al presente comma dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela

La Banca invia ai clienti, trimestralmente, con le modalità previste al paragrafo 2.B "COMUNICAZIONI", il rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute per conto della clientela. Il rendiconto di cui sopra è trasmesso alla clientela entro il mese successivo alla fine di ciascun periodo.

F. SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei clienti, si rimanda alla sezione 3 del presente documento.

G. SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI

La Banca è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto.

H. POLITICA DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interesse è, in una certa misura, connaturato alle attività degli intermediari che prestano ai clienti una pluralità di servizi di investimento.

Il legislatore ha preso atto che l'esercizio simultaneo di una pluralità di servizi e attività di investimento da parte degli intermediari ha aumentato le possibilità di sussistenza di conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. Inoltre, avuto riguardo all'impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, ha richiamato l'attenzione degli operatori sulla necessità di prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei loro clienti. In particolare, la normativa di riferimento prescrive che ciascun intermediario:

l'individui le circostanze che generino o possano generare un conflitto di interesse potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più clienti;

l'definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;

l'informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora le disposizioni organizzative e amministrative predisposte per la prevenzione e la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;

l'predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino, in relazione ai vari servizi di investimento o accessori, le situazioni per cui sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere significativamente gli interessi di uno o più clienti.

In particolare, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la Banca considera se essa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) è probabile che la Banca, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) la Banca, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) la Banca, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) la Banca, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- e) la Banca, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato

al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Nello specifico, si possono verificare le seguenti situazioni di conflitto:

- (i) la Banca potrebbe collocare strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca (obbligazioni, etc.);
 - (ii) le raccomandazioni personalizzate della Banca potrebbero avere ad oggetto strumenti finanziari collocati dalla stessa Banca, considerato che, in relazione a quest'ultima attività, la Banca percepisce dalle società prodotto retrocessioni commissionali;
 - (iii) la Banca potrebbe promuovere il servizio di negoziazione per conto proprio ed il servizio di consulenza sulla stessa tipologia di strumenti finanziari. In particolare la Banca potrebbe effettuare raccomandazioni alla clientela sulla base delle esigenze di gestione del portafoglio di proprietà;
 - (iv) la Banca potrebbe prestare il servizio di ricezione e trasmissione ordini ed il servizio di consulenza. In tal caso potrebbero essere suggeriti strumenti finanziari atti ad assicurare più elevate componenti commissionali a scapito dell'interesse del cliente.
- La Banca, in linea con la normativa di riferimento, ha adottato le seguenti misure organizzative e procedurali:
- (i) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta in linea con l'applicazione del criterio di proporzionalità nei rapporti tra le varie unità organizzative e tra queste e quelle di controllo;
 - (ii) definizione di flussi di informazioni verso la funzione di controllo di conformità, incaricata di evidenziare l'insorgere di ogni potenziale situazione di conflitto di interessi sulla base delle comunicazioni provenienti dai soggetti interessati (responsabili delle varie unità operative);
 - (iii) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
 - (iv) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.
- (v) strutturazione di politiche retributive e di incentivazione che non hanno alcun collegamento diretto, neppure nelle componenti variabili con l'operatività effettuata e con le operazioni svolte.

Registro dei conflitti di interesse

La Banca istituisce un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizio di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni:

In quelle quali sia sorto un conflitto di interessi che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;

In quelle quali, nel caso di un servizio o di una attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Monitoraggio, vigilanza e aggiornamento della politica di gestione dei conflitti d'interesse

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è sottoposta a verifica con cadenza almeno annuale o al verificarsi di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure stesse per evitare pregiudizio ai clienti. Il cliente può richiedere alla Banca maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interessi adottata.

I. TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Ai sensi della normativa vigente, la Banca comunica ai clienti e potenziali clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

Il cliente può in qualsiasi momento inoltrare reclami in Banca, indirizzandoli direttamente alla Struttura addetta alla gestione dei reclami:

UO Segreteria Generale e Organi Sociali

Via Enrico Albanese, 94 - 90139 Palermo

Tel.: 0917498152 - fax: 0917498123

mail: reclami@bancasantangelo.com

Essi saranno tempestivamente trattati dalla predetta funzione aziendale, che provvederà ad inviare il proprio riscontro scritto ai clienti entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo.

L. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti. La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a.- clienti al dettaglio;
- b.- clienti professionali;
- c.- controparti qualificate.

Si definisce "Cliente al Dettaglio", ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento Intermediari CONSOB il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata.

Si definisce "Cliente Professionale", ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari CONSOB il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato 3 del detto Regolamento ("cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume") e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del TUF.

Appartengono alla categoria di "Cliente professionale privato di diritto", ai sensi dell'Allegato 3 del citato Regolamento, i seguenti soggetti:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - l) agenti di cambio.

2. le imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: 20.000.000 EUR
 - fatturato netto: 40.000.000 EUR
 - fondi propri: 2.000.000 EUR
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Si definiscono "Controparti Qualificate", ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Intermediari CONSOB, i clienti rappresentati dai soggetti previsti dall'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1, 2, 3 e 5 del TUF (Testo Unico della Finanza D.Lgs. n. 58/98). In particolare, i soggetti che possono essere considerati quali Controparti Qualificate, nell'ambito della prestazione dei citati servizi di investimento, sono le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, le Sgr, le Società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 (esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi) e 113 (esercizio delle medesime attività non nei confronti del pubblico) del Testo Unico Bancario, le società di cui all'art. 18 del Testo Unico Bancario (società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento), gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 1 del TUF). Le controparti qualificate sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini.

3. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

La Banca fornisce ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017.

Nel caso in cui i beni della clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca sceglie i depositari (o sub-depositari) sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
- b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi. La Banca mantiene la responsabilità nei confronti del cliente per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.

Il cliente deve dare la propria approvazione per iscritto affinché gli strumenti finanziari possano essere subdepositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati.

Si rimanda al contratto di custodia e amministrazione titoli per l'indicazione dei soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus", l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato:

- all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a clienti professionali;
- all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il cliente che ha conferito il consenso scritto.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

In ciascun conto di deposito acceso presso l'intermediario è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo subdepositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- a) una banca centrale;
- b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) una banca autorizzata in un paese terzo;
- d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata

qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;

c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/ investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti detenuti.

Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e ne viene indicato il depositario (o sub- depositario) dei beni medesimi. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Inoltre sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari (o sub-depositari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della Banca stessa.

La Banca non potrà in nessun caso utilizzare (per esempio nel caso di insufficienti disponibilità nel conto di un cliente) le somme o gli strumenti finanziari detenuti per conto di altri clienti.

Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al cliente l'eventuale finanziamento - che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale - necessario per la conclusione delle operazioni.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi.

In particolare, gli strumenti finanziari della clientela non possono essere utilizzati dalla Banca se non sulla base di un contratto scritto con il cliente titolare dei beni. Si rimanda al contratto di custodia e amministrazione titoli per informativa di dettaglio in merito alle controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. La stipula di un

contratto scritto non è obbligatoria nel caso di clienti professionali.

4. Informazioni sugli strumenti finanziari

La Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai rischi connessi agli strumenti finanziari.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario oggetto di un'offerta al pubblico e per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario. Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite e ai suoi obiettivi dell'investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. Tale informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza"

Obblighi informativi precontrattuali relativi alla normativa PRIIPS

Con riferimento alla consulenza prestata su un PRIIP (vale a dire, un "prodotto di investimento al dettaglio pre-assemblato" - definito come un investimento nel quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, l'importo dovuto all'Investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'Investitore al dettaglio - o un prodotto di investimento assicurativo) o alla vendita dello stesso, la Banca fornisce gratuitamente all'Investitore al dettaglio (o alla persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell'Investitore) il documento contenente le informazioni chiave (KID) in tempo utile prima che l'Investitore al dettaglio sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.

L'Investitore è informato ed accetta che, in deroga al paragrafo precedente, la Banca gli fornisca il KID dopo la conclusione di un'operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'Investitore al dettaglio decida, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la Banca e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
- b) la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile.

L'Investitore è chiaramente informato che, nel caso in cui la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile, può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il KID prima di concludere l'operazione.

Il KID è fornito all'Investitore in una delle seguenti forme:

- a) su supporto cartaceo, salvo richiesta diversa da parte dell'Investitore;
- b) su un supporto durevole non cartaceo; o
- c) tramite un sito internet.

Il Cliente è informato che può richiedere gratuitamente una copia cartacea del KID.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. Questa sezione non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire.

L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

I titoli di capitale e titoli di debito possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato, si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico di mercato, maggiorato o diminuito delle commissioni prezzi, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni su tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori da una sede di negoziazione può risultare difficile o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5) Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina delle crisi bancarie

Gli strumenti finanziari emessi da un intermediario comunitario nei confronti del quale, a seguito di uno stato di grave crisi o di dissesto, sia stata aperta una procedura di risoluzione ai sensi della Direttiva UE n. 59/2014 (in caso di emittente italiano, ivi compresa la Banca, ai sensi del D. Lgs. 180/2015) possono essere coinvolti nella copertura delle perdite dell'emittente nei limiti e secondo la gerarchia individuata dalla normativa nazionale di attuazione del meccanismo di salvataggio interno (c.d. "bail-in").

In particolare, fermo restando che sono sempre protetti i depositi fino a 100.000 euro, secondo l'ordine di priorità stabilito dalla normativa nazionale di attuazione del bail-in e - in caso di emittente italiano - dall'art. 52 del D. Lgs. n. 180/2015 e dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D. Lgs. n. 181/2015, sono nell'ordine interessati dal bail-in:

1. le azioni e gli altri strumenti finanziari assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili);
2. i titoli subordinati senza garanzia;
3. i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite); e
4. i depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e PMI (per la parte eccedente i 100.000 euro).

In Italia, sino al 31 dicembre 2018, i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle PMI superiori a 100.000 euro contribuiscono alla risoluzione della crisi della Banca in misura uguale rispetto ai crediti non garantiti di cui al punto 3. Dal 1° gennaio 2019, invece, tali depositi contribuiranno solo dopo i crediti non garantiti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere le perdite, agli obiettivi d'investimento, inclusa la tolleranza al rischio, ed alle conoscenze ed esperienze nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore potrà risultare debitore di ogni altra passività prodottasi.

I futures possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

Le opzioni possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe

conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dall'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.2) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori da una sede di negoziazione.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da una sede di negoziazione.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso in cui dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

I contratti swaps possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

5. Informazioni di trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità ex art. 6.2 Regolamento (UE) 2019/2088

Nell'ambito dell'attività di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativi l'obiettivo della Banca è quello di garantire una appropriata selezione degli strumenti finanziari al fine di raccomandare, gli investimenti adeguati alle preferenze di sostenibilità espresse dalla clientela.

Sotto tale profilo il processo per la valutazione di adeguatezza delle operazioni è stato adeguato, come accennato al paragrafo 2, lett.c, sub. 3 che precede, al fine di tenere altresì conto delle preferenze di sostenibilità espresse dalla clientela.

In particolare, al fine di acquisire le preferenze di sostenibilità individuali della clientela e "proporre i prodotti" coerenti alle predette scelte, anche in applicazione delle principali modifiche introdotte al Regolamento Delegato MIFID II (Reg. n. 1017/565 UE e s.m.i.) e recepite nelle Linee Guida

dell'ESMA in tema di adeguatezza (Orientamenti ESMA 3.4.2023 su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della Mifid II) è stato implementato il questionario Mifid con una nuova sezione destinata alla raccolta delle informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità e sono stati adeguati gli algoritmi di adeguatezza per permettere di proporre ai clienti prodotti coerenti alle scelte del cliente in tema ESG. Per una proficua gestione dei processi, la Banca garantisce altresì che il personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze necessarie per valutare anche l'integrazione delle informazioni ambientali, sociali e di governo societario nelle analisi finanziarie e nelle decisioni di investimento, oltre che come supporto e assistenza da fornire alla clientela in sede di prestazione dei servizi di investimento. A tal fine, la Banca fornisce al personale una formazione adeguata.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità nel proprio sistema di gestione dei rischi avviene mediante l'identificazione dei fattori climatici ed ambientali, ma anche dei fattori sociali e di buona governance, che potrebbero influenzare i rischi aziendali e dei portafogli gestiti.

Relativamente agli strumenti finanziari, questo comporta l'identificazione e la mappatura di set informativi adeguati, con la conseguente selezione del provider di dati e la successiva implementazione dell'acquisizione del database di informazioni all'interno del sistema informativo aziendale al fine di renderlo idoneo ad un utilizzo sistematico nei processi aziendali.

La Banca ha individuato il provider Prometeia per la fornitura dei dati sui fattori ESG sugli strumenti finanziari. Tali dati sono archiviati all'interno del sistema informativo della banca. Con tali informazioni a supporto, per garantire l'integrazione dei rischi ESG, soprattutto nel processo di investimento, le tradizionali analisi finanziarie vengono integrate con la valutazione della sostenibilità delle scelte e proposte di investimento al fine di indirizzare gli investimenti in ambiti che consentano di mitigare gli impatti negativi del rischio di sostenibilità.

Per quanto concerne l'attività di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), la Banca non prende, al momento, in considerazione eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (cc.dd. PAI). La Banca ha comunque intenzione di prendere in considerazione i PAI con riferimento alle consulenze prestate alla clientela e ha quindi avviato le progettualità necessarie all'integrazione dei principali effetti negativi nel servizio di consulenza, tramite l'integrazione del proprio sistema informativo e l'acquisizione di dati ad hoc forniti da provider specializzato.

Il rischio di sostenibilità è definito, nell'art. 2 del Regolamento (UE) 2019/2088, come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include ad esempio il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici, ad esempio: eventi climatici frequenti e di grave intensità possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio.

I rischi legati alle questioni sociali possono includere, ma non sono limitati, ai diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti.

I rischi relativi alla governance possono includere, tra gli altri, la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e l'allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l'utilizzo di pratiche di vendita scorrette.

Questi rischi possono avere un impatto sull'efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla crescita del capitale. Quanto sopra descritto rappresenta esempi di fattori di rischio di sostenibilità e la rilevanza, la gravità, la significatività e l'orizzonte temporale degli stessi possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione.

L'utilizzo di rating ESG assegnato ai prodotti, fornito dal provider specializzato, esprime l'attenzione alla sostenibilità di ciascun prodotto.

La Banca nella selezione dei prodotti adotta un approccio volto a identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità nonché gli eventuali possibili impatti negativi sul rendimento derivanti da investimenti effettuati in realtà operanti in settori ritenuti non socialmente responsabili nonché caratterizzati da basso rating ESG e/o coinvolte in gravi controversie.

6. Informazioni sui costi e oneri

La Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai costi e oneri connessi ai servizi di investimento, di seguito riepilogati. In caso di parti di OICR armonizzati si rimanda ai prospetti di dettaglio.

Informazioni su costi e oneri	Prezzo totale o base per il calcolo del prezzo totale (1)	Altri costi per il cliente (2)	Modalità per il pagamento (3)
Servizi e attività di investimento			
Ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini per conto dei clienti			
Sottoscrizione BOT in asta			
a 3 mesi	0,05% del valore nominale	Ritenuta fiscale secondo normativa vigente	Addebito in c/c
a 6 mesi	0,10% del valore nominale		
a 12 mesi	0,15% del valore nominale		
Negoziazione		Ritenuta fiscale secondo normativa vigente	Addebito in c/c
Raccolta ordini e compravendita BOT vita residua fino a 80 gg.	0,30% del valore nominale (min. € 6,00)		
Raccolta ordini e compravendita BOT vita residua compresa tra 81 e 170 gg.	0,35% del valore nominale (min. € 6,00)		
Raccolta ordini e compravendita BOT vita residua compresa tra 171 e 330gg	0,40% del valore nominale (min. € 6,00)		
Raccolta ordini e compravendita BOT vita residua pari o superiori a 331 gg.	0,50% del valore nominale (min. € 6,00)		
Raccolta ordini e compravendita Titoli di stato Italia	0,50% del valore nominale (min. € 6,00)		
1 Raccolta ordini e compravendita obbligazioni Italia	0,50% del valore nominale (min. € 10,00)		
Raccolta ordini e compravendita obbligazioni Estero	0,60% del valore nominale (min. € 13,00)		
Raccolta ordini e compravendita azioni/warrant/diritti Estero	0,80% del controvalore (min. € 25,00)		
Raccolta ordini e compravendita azioni/warrant/diritti Italia	0,70% del controvalore (min. € 20,00)		
Azioni propria emissione	0,20% del controvalore (massimo € 100)		
Diritto fisso per operazione su BOT e titoli Italia	Euro 7,75		
Diritto fisso per operazioni su titoli Estero	Euro 10,00		
Diritto fisso per operazioni su Azioni propria emissione	Euro 5,17		
Trading online		Ritenuta fiscale secondo normativa vigente	Addebito in c/c
Raccolta ordini e compravendita azioni/warrant/diritti Estero - trading online	0,30% del controvalore (min. € 15,00)		
Raccolta ordini e compravendita azioni/warrant/diritti Italia - trading online	€ 0,30% del controvalore (min. € 13,00)		
Diritto fisso su operazione trading online	€ 7,00		
Servizio di Consulenza			
La Banca presta gratuitamente il servizio di Consulenza in materia di investimenti.			

Pronti contro termine e Depositi fiduciari			
Diritto fisso per acquisto a pronti	€ 9,04	Ritenuta fiscale secondo normativa vigente	Addebito in c/c
Diritto fisso per vendita a termine	€ 9,04		
Servizi accessori			
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi			
Date Valute			
Valuta per pagamento cedole su titoli domestici	Data pagamento + 1 giorno di calendario		
Valuta per pagamento cedole su titoli di emittenti esteri	Data pagamento + 1 giorno di calendario		
Valuta per pagamento dividendi	Data pagamento + 1 giorni di calendario		
Valuta per rimborso per titoli emessi dalla Banca	Data pagamento + 0 giorni di calendario		
Valuta per rimborso titoli di stato	Data pagamento + 1 giorno di calendario		
Valuta per rimborso titoli di altri emittenti	Data pagamento + 1 giorno di calendario		
Spese di gestione deposito titoli (*)			Addebito in c/c
Con soli titoli di stato	€ 10,00 semestrali		
Con titoli obbligazionari emessi dalla Banca	gratuito		
Con soli fondi comuni domestici collocati dalla Banca	gratuito		
Con altri titoli esteri	€ 60,00 semestrali		
Con altri titoli indistintamente	€ 50,00 semestrali		
Diritti di custodia per titoli materialmente allestiti e depositati presso di noi su dossier con consistenza titoli (sia azionari che obbligazionari)	€ 80,00 per semestre		
(*) L'addebito viene effettuato con il maggiore tra gli importi elencati, in corrispondenza delle tipologie di titoli giacenti nel deposito			
Spese trasferimento titoli tra depositi dell'Istituto - per ogni titolo domestico	€ 10,33		Addebito in c/c
Spese trasferimento titoli ad altro istituto			Addebito in c/c
Per ogni titolo domestico e senza contestuale chiusura rapporto	€ 80,00 fisse		
Con contestuale chiusura del rapporto deposito titoli	gratuito		
Volture e successioni, oltre le spese reclamate, per codice titolo	0,20% min. € 50,00		Addebito in c/c
Surroga estratti, accensione e cancellazione vincoli, per ogni certificato			Addebito in c/c
Proprie emissioni	Esenzione		
Altre emissioni titoli di stato	€ 20,66		
Richiesta estratto conto e/o certificazione supplementare, duplicati	€ 25,00		Addebito in c/c
Invio materiale di titoli ad altri Istituti e/o Enti, per ogni destinatario, oltre alle spese sostenute e per ogni specie di titoli	€ 38,74		Addebito in c/c
Recupero spese per stampa ed invio estratto conto titoli periodico	€ 0,00		Addebito in c/c
Spese per invio posizione fiscale d.l.461/97	€ 0,00		Addebito in c/c

Recupero spese per invio comunicazione trasparenza	€ 0,00		Addebito in c/c
Imposta di bollo	come da normativa tempo per tempo vigente		Addebito in c/c
Locazione di cassette di sicurezza			
Canone annuo per categoria cassetta di sicurezza			Addebito in c/c
Categoria 1 (cm 8 x 32 x 53)	€ 41,32		
Categoria 2 (cm 12 x 32 x 53)	€ 67,14		
Categoria 3 (cm 16 x 30 x 53)	€ 92,96		
Categoria 4 (cm 24 x 32 x 53)	€ 118,78		
Categoria 5 (cm 32 x 32 x 53)	€ 149,77		
Categoria 6 (cm 48 x 30 x 53)	€ 191,09		
Categoria 7 (cm 40 x 60 x 53)	€ 304,71		
Categoria 8 (cm 192 x 30 x 53)	€ 655,90		
Categoria 9 (cm 96 x 32 x 50)	€ 450,00		
Eventuali spese accessorie			
Diritto fisso annuale per ogni cointestatario e delegato	€ 5,17		
Premio assicurativo aggiuntivo allo standard	3x1000 per ogni € 516,46		
Apertura forzata oltre alle spese reclamate	€ 51,65		